

COMUNE DI SCHEGGINO

Provincia di Perugia

Verbale n. 56 del 25/02/2021

PARERE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021

Il sottoscritto Dott. Paolo Mandolini, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, ha verificato gli atti e relativi allegati messi a disposizione dal responsabile del Servizio Finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale n.15 del 23-02-21 avente ad oggetto: "**FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021**".

Premesso che:

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente

Esaminata la proposta di Giunta Comunale a cui si rimanda per una più completa disamina normativa e che contempla:

- che l'ente ha l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2020 superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a giorni 26 per cui l'accantonamento al fondo è del 2% dello stanziato del macroaggregato 103;
- un accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali per l'annualità 2021 pari ad euro 3.944,92 derivante dall'applicazione della percentuale del 2% alle spese destinate all'acquisto di beni e servizi stanziati nel bilancio di previsione 2021 che sono pari ad euro 197.246,00

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

il Revisore Unico esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione richiamata all'oggetto

Terni, 25/02/2021

Il Revisore

